

Deliberazione n. 94 /2025/PASP



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 26 marzo 2025, composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO	- Presidente
Gioacchino Alessandro	- Consigliere
Francesca LEOTTA	- Referendario
Marina SEGRE	- Referendario - relatore
Mara ROMANO	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la nota dell'Università degli Studi di Palermo di richiesta di parere ex art. 5 d.lgs. 175/2016, e relativi atti allegati, trasmessa dal Direttore Genarle e dal Rettore della stessa Università in data 6 febbraio 2025, e acquisita al prot. C.d.c. n. 1221 del 6/02/2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 33/2025 di convocazione dell'Adunanza consultiva per l'odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, Referendario Marina Segre,
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

1. Con nota trasmessa via PEC e acquisita al prot. C.d.c. n. 1221 in data 6 febbraio 2025, il Direttore Generale e il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo hanno trasmesso a questa Sezione la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo rep. n. 1666/20124 del 18 dicembre 2024, di approvazione degli atti relativi alla costituzione della società mista per la realizzazione del Progetto MedCompHub "ITEC000014", ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 5, comma 3, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) e successive modificazioni.

Alla nota viene allegata, inoltre, la seguente documentazione:

- Schema di statuto della costituenda società;
- Schema dell'atto di impegno del Socio privato;
- Schema dei patti parasociali per la gestione della Società MedComp Hub S.r.l.

- Verbale del Collegio dei revisori n. 3/2025, recante parere favorevole alla costituzione della società;

- Schema di Regolamento di esecuzione relativo a Società a partecipazione mista pubblico-privata, costituita ex art. 17 d.lgs. 175/2016;

- PEF (Piano economico finanziario);

- Business plan dell'operazione;

- documento integrativo di MedComp Hub;

- Matrice dei rischi;

- Delibera del C.d.A. dell'Ateneo rep. n. 1648/2024 del 18 dicembre 2024, di approvazione delle modifiche al Progetto MedComp Hub (MCH), codice identificativo ITEC0000014 - CUP B73C22000820008;

- Decreto Direttoriale di Rettifica n. 2 del 8 gennaio 2025 del MUR.

2. Con l'atto deliberativo l'Ateneo stabilisce:

l'approvazione degli atti connessi e collegati per la costituzione della società a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblico-privata, denominata MedComp Hub (MCH) e la successiva trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini dell'espressione del parere ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e parallela indizione della gara per la selezione del partner privato, nelle more dell'espressione del parere della Corte dei conti, conformemente alla relazione illustrativa redatta dal consulente legale di supporto alle attività del RUP, Avv. Franco Mastragostino e trasmessa in data 10/12.2024, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) l'aggiudicazione della gara per la selezione del partner privato nel progetto MedComp Hub (MCH) è comunque vincolata alla preventiva acquisizione del necessario atto di assenso da parte della Corte dei conti e all'approvazione da parte del MUR della rimodulazione del progetto originario;

2) la gara a doppio oggetto finalizzata alla selezione del socio privato, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016, è preordinata all'individuazione di un partner privato che, nel contempo:

2a) assuma gli oneri di cofinanziamento, nella misura del 51%, dell'iniziativa dettagliatamente descritti nella documentazione di gara, in conformità all'Avviso, al Decreto di concessione dell'agevolazione e al Progetto;

2b) metta a disposizione e apporti il proprio know-how tecnologico ed esperienziale ai fini dello svolgimento, da parte della costituenda società mista, dell'attività per la realizzazione di un intervento compreso nel quadro di attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 175/2016;

3) e ss. [...].

3. Nell'atto deliberativo si specifica che la costituenda società mista deve gestire la realizzazione del Progetto MedCompHub "ITEC0000014", che riguarda la creazione di un datacenter di ultima generazione, ammesso ad agevolazione con Decreto Direttoriale del MUR di concessione dell'agevolazione n. 146 del 22 giugno 2022 (di seguito "Decreto di concessione dell'agevolazione"), registrato dalla Corte dei Conti al n. 2004 del 26 luglio 2022, a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, ai sensi e per gli effetti dell'Avviso, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3265 del 28 dicembre 2021, per la "concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione".

4. La stessa deliberazione dell'Ateneo dà atto che l'Università, ai fini della realizzazione dell'infrastruttura tecnologica finalizzata all'attuazione del progetto MedComp Hub (MCH), codice identificativo ITEC0000014 - CUP B73C22000820008, adotterà, quale modello organizzativo, il partenariato c.d. istituzionalizzato attraverso la costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con l'individuazione del/i partner privato/i sulla base di un avviso di selezione pubblico.

5. Viene stabilito, ancora, che il progetto ha, quale oggetto principale, la creazione di un datacenter di ultima generazione, in grado di ambire alla classificazione Tier4 (al momento unico di tale genere a Sud di Roma), in grado di erogare servizi ad alto valore aggiunto e innovativi a un'ampia pluralità e varietà di soggetti, pubblici e privati, oltre che candidarsi a diventare un punto di riferimento dell'intera area mediterranea in

materia di Cloud Computing, High Performance Computing e connettività a banda ultra-larga, intercettando le diverse dorsali web che vedono nella Sicilia uno snodo mondiale di primissimo piano.

Più in particolare, il progetto prevede:

- la realizzazione di una infrastruttura datacenter operativa, che ambisce ad acquisire la classificazione Tier 4, per:

- l'erogazione di servizi computazionali, tradizionali ed evoluti, sia di Cloud Computing sia HPC;

- l'erogazione di servizi di housing o di hosting per i soggetti richiedenti;

- l'erogazione di servizi consulenziali per lo sviluppo di soluzioni custom chiavi-in-mano;

- la creazione di un Security Operation Center al servizio sia dei privati sia della P.A.;

- la creazione di una infrastruttura di tipo demo-center a supporto dello sviluppo di soluzioni di testbefore-invest per clienti sia pubblici sia privati sulle tecnologie e sulle soluzioni proposte e sviluppate dai partner;

- la creazione di un partenariato pubblico-privato che, partendo dal datacenter di cui sopra e sfruttando le diverse opportunità offerte dalle risorse del PNRR, da quelle dei fondi europei in genere e per il mezzogiorno in particolare, unitamente alla collaborazione con i diversi partner di progetto, ambisca a sviluppare e veicolare sul mercato soluzioni tecnologiche innovative nell'ambito delle tecnologie ICT e offrire al mondo della ricerca di base ed applicata soluzioni particolarmente innovative che non hanno eguali nel panorama mediterraneo.

6. Emerge che il progetto ha un valore totale di € 39.780.460, di cui € 19.492.425 di competenza dell'Ateneo, interamente finanziati dal PNRR, ed € 20.288.035 posti a carico del socio privato, cui viene attribuito anche il pagamento dei costi di gestione, quantificabili (nel valore massimo) in € 10.000.000,00. La società costituenda ha sede legale a Palermo. Il capitale sociale iniziale dell'Ente è stato fissato in € 100.000, di cui € 49.000 conferiti dall'Ateneo, pari al 49% del capitale e € 51.000 versati dal socio

privato (pari al 51%), secondo quanto previsto dalla normativa in materia, che impone che il socio privato detenga la proprietà maggioritaria della società.

In seguito alla costituzione della società il partner pubblico verserà con un finanziamento soci infruttifero l'intero ammontare dell'anticipazione del 10% della quota di cofinanziamento pubblico ricevuta dal Ministero pari ad € 1.949.243, ed il partner privato verserà contestualmente con un finanziamento soci infruttifero una somma pari a € 2.028.803.

Per quanto riguarda la governance della newco, si evince che l'Ateneo non riveste un ruolo marginale in quanto detiene – in base allo schema di Statuto – il potere di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione. L'Università, inoltre, siede in Assemblea ed esercita il proprio voto per la scelta dell'Amministratore delegato.

In relazione al perseguimento delle finalità istituzionali, viene in particolare richiamato l'art. 4-bis del TUSP (inserito dall'art. 25-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233), che, nel dettare le disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, stabilisce che “le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”.

La nota di trasmissione reca anche le motivazioni che giustificano la scelta della Società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché per la compatibilità con i principi di efficienza e di efficacia economica dell'azione amministrativa, vengono evidenziati i seguenti aspetti:

- quanto alla convenienza economica, *la scelta di definire un PPP Istituzionalizzato che prevede la costituzione di un società pubblico privata con una partecipazione pubblica pari al 49% e una partecipazione privata pari al 51% è stata effettuata per garantire una corretta implementazione secondo le modalità ed i tempi previsti, in*

- quanto il partner privato dovrà garantire, oltre ai capitali, anche le competenze gestionali e industriali e una forte competenza sui settori scientifici-industriali che vuole supportare MedComp Hub, tutti aspetti fondanti dell'infrastruttura;*
- *quanto alla sostenibilità finanziaria, vengono richiamati il Piano economico finanziario e il Business Plan (con un orizzonte temporale di 15 anni) specificando in particolare che, nella sezione Flusso Finanziario, è riportato il flusso finanziario a cascata durante l'intero attraversamento del progetto di realizzazione dell'infrastruttura, che riporta la somma algebrica tra i costi sostenuti e il flusso di cassa disponibile: il flusso risulta essere sempre positivo per l'intera durata del progetto, dimostrando quindi la piena sostenibilità del piano di finanziamento pubblico privato, che sarà quindi in grado dal punto di vista economico di sostenere la realizzazione dell'infrastruttura secondo quanto stabilito dal Decreto di Concessione. Per quanto riguarda la rendicontazione, è prevista dal Ministero una rendicontazione bimestrale dei costi sostenuti per migliorare sia i tempi di approvazione che delle conseguenti erogazioni di copertura delle spese da parte Ministeriale che coprono il 100% delle spese cofinanziate dal partner pubblico e quindi il 49% del totale. Per quanto riguarda le erogazioni, queste sono riportate nell'ottava colonna con uno sfasamento temporale di 2 mesi rispetto alla presentazione costi che li ha determinati. Questo sfasamento temporale viene poi rispettato per tutte le seguenti rendicontazioni bimestrali per uniformità. Si evince comunque che il piano finanziario rimane comunque sostenibile anche nel caso in cui le erogazioni ministeriali subissero ritardi anche molto importanti. Se si dovessero verificare dei ritardi nelle erogazioni, il piano finanziario sarebbe in grado di operare senza problemi finanziari anche nel caso in cui non fosse erogato alcun cofinanziamento fino al 30/09/2025.*

A motivazione, poi, della compatibilità dell'operazione posta in essere con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle imprese, l'Ateneo evidenzia che l'Avviso emanato con Decreto ministeriale 3265/2021 è esso stesso fonte di derivazione comunitaria, in quanto emanato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea –

NextGenerationEU; l'Avviso, poi, contiene puntuali norme dirette a garantire il rispetto delle norme in questione in sede di realizzazione delle specifiche attività connesse al Progetto.

La nota specifica infine che La futura gara a doppio oggetto, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016, risulterà preordinata all'individuazione di un partner privato che, nel contempo:

a) assuma gli oneri di cofinanziamento dell'iniziativa dettagliatamente descritti nella documentazione di gara, in conformità all'Avviso, al Decreto di concessione dell'agevolazione e al Progetto;

b) metta a disposizione e apporti il proprio know-how tecnologico ed esperienziale ai fini dello svolgimento, da parte della costituenda società mista, dell'attività per la realizzazione di un intervento compreso nel quadro di attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 175/2016.

Risulta dagli atti che il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università ha espresso parere favorevole in merito alla costituzione della Società a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblico-privata, per la realizzazione, gestione e utilizzo di una infrastruttura tecnologica di innovazione denominata MedComp Hub.

Considerato in

DIRITTO

1. Quadro normativo

1.1. Il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. TUSP) disciplina *“la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”* (art. 1, comma 1).

Il legislatore del TUSP fornisce (art. 2, comma 1, lett. a) un perimetro soggettivo di applicazione della normativa in oggetto: infatti, sono considerate *“amministrazioni pubbliche”* ai fini del decreto *“le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”*.

L'art 1. comma 2 evidenzia le finalità delle disposizioni del Testo Unico, rappresentate dalla *“efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”*, dalla *“tutela e promozione della concorrenza e del mercato”* e dalla *“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*.

L'attività delle pubbliche amministrazioni, infatti, anche quando si svolge secondo moduli di diritto privato, è volta alla realizzazione degli interessi pubblici: e occorre che tale finalità sia esplicitata, attraverso una adeguata motivazione, anzitutto negli atti amministrativi preordinati al suo svolgimento (artt. 1 e 3, legge 7 agosto 1990, n. 241).

1.2. In quest'ottica generale va inquadrato l'art. 5, d.lgs. n. 175/2016 (nel testo vigente dal 27 agosto 2022, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 100/2017 e dalla l. 118/2022), che a partire dalla sua rubrica (*“Oneri di motivazione analitica”*) pone l'accento sulla necessità che le operazioni di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni societarie debbano essere *“analiticamente motivate”*, così rendendo esplicite le ragioni legate (comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016):

a) alla *necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4;*

b) alle *ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;*

c) alla *compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*

d) alla *compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).*

Da tale onere motivazionale sono escluse le operazioni che avvengano *“in conformità a espresse previsioni legislative”* (art. 5, comma 1, primo periodo): in tal caso, si presume infatti che la valutazione delle finalità pubblicistiche sia già stata effettuata, a monte, dal legislatore.

Entrando nel dettaglio di ciascuno degli aspetti del percorso motivazionale richiamati dalla norma, di cui l'Amministrazione è tenuta a dare conto, si rileva che:

1.2.a) con riferimento alla *“necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4”* (art. 1, c. 5 TUSP), l'art. 4 del medesimo d.lgs. 175/2016, dopo aver richiamato il generale divieto per le amministrazioni pubbliche di costituire (o di partecipare a) *“società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”* (comma 1), autorizza la costituzione di società da parte delle pp.aa. esclusivamente per lo svolgimento delle attività così indicate (comma 2):

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento” (lettera modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a, d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100);

“e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Inoltre, l'art. 4-bis (*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) dello stesso d.lgs. 175/2016 (inserito dall'art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233) specifica che *“Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto*

legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4" dello stesso d.lgs. 175/2016.

1.2.b) Il riferimento normativo alle *“ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”* impone all'Amministrazione di dimostrare di aver adeguatamente ponderato la propria decisione mediante un'attività istruttoria di natura tecnica, avente ad oggetto, in particolare, i profili economico-finanziari dell'utilizzazione del modello societario, valutato anche in alternativa ad altre modalità di gestione (diretta o esternalizzata) delle attività per le quali si è scelto di ricorrere alla società (da costituire o alla quale partecipare). In particolare, *le valutazioni circa “la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria” dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti (Deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022, Sezioni Riunite in sede di controllo).*

1.2.c) Con riguardo alla *“compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*, nella citata Delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 le Sezioni Riunite in sede di controllo dedicano particolare attenzione al concetto di sostenibilità finanziaria: *nel campo degli investimenti societari tale concetto assume una duplice accezione: dal punto di vista oggettivo, riguarda le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare; mentre dal versante soggettivo, la sostenibilità finanziaria è tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*.

Inoltre, in considerazione della partecipazione pubblica all'impresa, *“la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato”*. Conseguentemente, l'Amministrazione precedente è tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria in merito, in modo tale che *“l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire”*: tale strumento illustrativo deve fornire *“gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire”*. Sulla base di tali elementi devono essere sviluppate previsioni economico-finanziarie accurate e attendibili, *“accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento”*, nonché dalla *“individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate”*.

Dal punto di vista soggettivo, *“la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione precedente”*, dandosi conto della compatibilità con gli strumenti di bilancio, con gli accantonamenti da stanziare per eventuali perdite della società partecipata e con altri oneri indirettamente derivanti dalla scelta della P.A.

Con riferimento alla convenienza economica dell'operazione societaria, le SS.RR. hanno sottolineato che l'atto deliberativo deve dar conto sia *della funzionalità della*

soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). La motivazione darà atto della redditività del capitale investito e dei vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, confrontando la scelta adottata con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili, comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

1.3 Il comma 2 dell'art. 5, d.lgs. 175/2016 prevede che *“L'atto deliberativo di cui al comma 1” dia “atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”*, per evitare che l'Amministrazione, costituendo o partecipando ad una società, possa in qualche modo interferire con il funzionamento del libero mercato concorrenziale.

Inoltre, per gli enti locali si richiede che *“lo schema di atto deliberativo”* sia sottoposto *“a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”*, per consentire la conoscenza e la piena partecipazione della cittadinanza locale alle scelte effettuate dai soggetti esponenziali degli interessi pubblici sul territorio.

1.4 Il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a, della l. 5 agosto 2022, n. 118) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) debba essere trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente:

- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'art. 21-bis, L. 10 ottobre 1990, n. 287, con conseguente emissione, entro 60 giorni, di un'eventuale parere motivato indicante gli specifici profili di violazioni delle norme a tutela della concorrenza e del mercato; pertanto, se l'Amministrazione non si conforma al predetto parere entro 60 giorni dalla sua comunicazione, l'Autorità può presentare ricorso al Giudice amministrativo nei successivi 30 giorni;

- alla Corte dei conti, la quale *“delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e*

alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa". La norma precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

1.4.1 Con riferimento all'inquadramento di tale previsione normativa rispetto all'oggetto del controllo, le SS.RR. nella Del. n. 16/2022 hanno ricordato in via preliminare che *L'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP, ed è sottoposta alla giurisdizione del Giudice amministrativo; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale) ed è soggetta alla giurisdizione del Giudice ordinario.*

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili, sia sul piano civilistico, sia su quello della finanza pubblica, considerato che "Il TUSP (...) punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale n. 86/2022)", sia, infine, sotto il profilo del meccanismo concorrenziale del mercato, che l'intervento pubblico in un realtà societaria rischia di alterare.

Sulla base di tale ultimo aspetto può infatti essere inquadrato il controllo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha ad oggetto l'eventuale

contrasto della scelta deliberata dalla P.A. con le regole del mercato concorrenziale, prima che essa trovi attuazione nella “fase privatistica”.

1.4.2 Con riguardo ai parametri del controllo, il comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. 175/2016 prescrive che la Corte dei conti esamini la “conformità” dell’atto deliberativo sia sotto il profilo procedurale, verificando il rispetto degli artt. 7 e 8 del medesimo d.lgs. 175/2016 – i quali dettano le modalità di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni societarie da parte delle PP.AA. (v. sul punto SS.RR. in sede di controllo, del. n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 del 23 novembre 2022) – sia sotto il profilo contenutistico, riscontrando se l’Amministrazione ha inserito una motivazione «analitica» dalla quale emerga un’adeguata ponderazione dei profili economico-finanziari dell’operazione societaria.

In particolare, nella citata Del. n. 16/2022 le SS.RR. hanno evidenziato che, *quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall’Amministrazione, valutandone la completezza e l’adeguatezza di approfondimento: sotto il profilo della completezza, occorre verificare che l’istruttoria condotta dall’Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato; mentre il requisito dell’adeguatezza si riferisce alla valutazione dell’intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata.*

Inoltre, devono essere riscontrate *affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell’operazione, con particolare riguardo, nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, alla coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato.*

Lo scrutinio della sostenibilità finanziaria in senso soggettivo, invece, attiene *alla verifica della copertura delle spese legate all’investimento societario a carico del bilancio dell’Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica.*

Infine, con riguardo alla convenienza economica della scelta della P.A., l’esame è volto *ad accertare che l’istruttoria dell’Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità*

del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi.

1.4.3 Con riguardo ai tempi, per evitare che i suddetti controlli possano ritardare *sine die* l'attuazione dell'atto deliberativo dell'Amministrazione, il comma 3 dell'art. 5, d.lgs. 175/2016 fissa dei termini perentori per il loro esercizio: è infatti previsto che *“Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo”*, ossia 60 giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo, la P.A. possa *“procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione”* societaria.

1.5 Il comma 4 dell'art. 5, d.lgs. n. 175/2016 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a, n. 3, L. 5 agosto 2022, n. 118) individua, al primo periodo, le competenze delle Sezioni della Corte dei conti in relazione alle Amministrazioni deliberanti.

1.6 Il comma 4 dell'art. 5, d.lgs. n. 175/2016, al secondo periodo, fornisce alcune indicazioni sulla deliberazione della Corte dei conti, definita *“parere”*, da trasmettere, *“entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale”*.

Inoltre, il terzo periodo del comma 4, prevede che *“In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”*.

Il dettato normativo della disposizione ha fatto sorgere dubbi sulla natura - consultiva o di controllo - del potere esercitato dalla Corte dei conti, in quanto la qualifica di «parere» viene normalmente utilizzata per le deliberazioni emesse nell'esercizio di attività consultiva, mentre l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 prevede l'esame di uno specifico atto deliberativo, con caratteristiche assimilabili all'attività di controllo.

Con riferimento, quindi, agli esiti (o misura) del controllo, nella citata del. n. 16/2022 le SS.RR. hanno precisato che *“l'espressa qualificazione della pronuncia della Corte dei conti, da parte del legislatore, quale «parere» ha conferito una fisionomia atipica ad una funzione di controllo su un atto specifico e concreto, di cui la norma individua anche i parametri di riferimento. Tale qualificazione dell'esito della pronuncia in termini di parere, invero, appare*

funzionale all'obiettivo del legislatore di ottenere un vaglio tempestivo, da parte della Corte dei conti, sull'operazione di costituzione o acquisto della partecipazione societaria, senza, tuttavia, attribuire effetti preclusivi a quest'ultimo (diversamente, quindi, da quanto sarebbe accaduto in caso di richiamo agli schemi tipici del controllo preventivo di legittimità o al controllo successivo con effetti interdittivi). Infatti, da un lato, il pronunciamento della Corte dei conti deve interoenire entro un arco temporale predeterminato (sessanta giorni), con facoltà, in difetto, per l'Amministrazione di procedere ugualmente; dall'altro, ove il parere della Corte dei conti sia «in tutto o in parte negativo», l'Amministrazione, previo onere di motivazione rafforzata («analitica»), evidenziando le puntuali ragioni che l'abbiano indotta a discostarsi, può ugualmente costituire la società o acquisire la partecipazione. In conclusione, la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti".

Alla luce dell'inquadramento giuridico così delineato, deve essere scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dall'Università degli Studi di Palermo ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'Amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

2. Esame della nota "Richiesta di parere ex art. 5 d.lsg. 175/2016" a firma del Direttore Generale e del rettore dell'Università degli Studi di Palermo, pervenuta in data 6 febbraio 2015 (prot. Cdc 1221/2025), e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo rep. nn. 1648 e 1666 del 18 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, D. Lgs. n. 175/2016.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione rep. n. 1666/2024 del 18 dicembre 2024 ha ad oggetto la costituzione della società mista per la realizzazione del Progetto MedCompHub "ITEC0000014.

Questa Sezione è tenuta ad esaminare il suddetto atto deliberativo ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 175/2016.

2.1 Perimetro di applicazione.

L'operazione descritta nella deliberazione n. 1666/2024 rientra nel perimetro applicativo del d.lgs. n. 175/2016, in quanto riguarda la costituzione, da parte di un'amministrazione pubblica qual è l'"Università degli Studi di Palermo" (art. 1, d.lgs. 175/2016 che richiama l'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, il quale ricomprende le "istituzioni universitarie"), di una società che appartiene ai tipi societari per i quali l'art. 3, d.lgs. 175/2016 ammette la partecipazione pubblica (società per azioni e società a responsabilità limitata), essendo la costituenda MedComp Hub (MCH) una società a responsabilità limitata "con capitale privato maggioritario" (art. 1, comma 2 dello schema di Statuto societario), quale soggetto realizzatore del Progetto recante codice identificativo "ITEC0000014", denominato "MedComp Hub (MCH)".

Nella citata deliberazione del CdA rep. 1666/2024 viene specificato che la partecipazione privata al capitale sociale sarà pari al 51%.

2.2 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (artt. 5 e 7 TUSP); rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP).

Dal punto di vista procedurale, la costituzione della S.r.l. MHC è stata disposta in applicazione degli artt. 7 e 8, d.lgs. 175/2016, ossia con delibera dell'organo amministrativo dell'Ateneo, (cfr. art. 7, co. 1, lett. d), e in conformità al dettato dell'art. 5, comma 1 del medesimo d.lgs. 175/2016 (v. art. 7, co. 2) e a quanto prescritto dall'Avviso del MUR n. 3265 del 28 dicembre 2021 per la "concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione", come specificato nella deliberazione n. 1666/2024 e nella Nota di richiesta del parere.

L'atto deliberativo contiene le motivazioni relative alle necessità che hanno determinato l'Ente alla costituzione della newco denominata "MedComp Hub (MCH)" e, inoltre, la delibera e lo statuto rispondono alle disposizioni contenute nel Codice civile in tema di società a responsabilità limitata.

Con riguardo alle ragioni che giustificano la forma giuridica prescelta (S.r.l.), queste, come affermato nella richiamata deliberazione del C.d.A, sono legate al fatto che la newco sarà una società di capitali, connotata da autonomia patrimoniale perfetta, per cui l'Ateneo non potrà in ogni caso essere chiamato in causa dagli eventuali creditori della società;

inoltre lo Statuto preciserà che alle obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio ed è esclusa ogni garanzia dell'Università e degli eventuali altri Soci pubblici sui prestiti contratti dalla Società.

Si rileva poi che la newco MHC, con natura di Società a responsabilità limitata, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

2.3 Osservanza dei vincoli finalistici (art. 4 TUSP).

In riferimento al collegamento di stretta necessità, richiesto dall'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 175/2016, tra il perseguimento delle finalità pubbliche, da parte dell'Amministrazione procedente, e le attività svolte dalla costituenda società, si rileva una sostanziale corrispondenza tra le finalità e gli obiettivi programmatici dell'Ateneo, indicati nell'art. 1 dello Statuto dell'Ente (approvato con D.R. n. 2589 del 03/06/2022 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 138 del 15/06/2022 e nell'Albo Ufficiale di Ateneo al n. 1821 del 16/06/2022, oltre che sul relativo sito istituzionale) e l'oggetto e le finalità della S.r.l. denominata *“MedComp Hub (MCH)”*, indicati all'art. 4 dello schema di Statuto societario.

Coerentemente, nella deliberazione n. 1666/2024 si evidenzia che *“Il progetto “MedComp Hub” riguarda la creazione di un datacenter di ultima generazione, in grado di ambire alla classificazione Tier4 (al momento unico di tale genere a Sud di Roma), in grado di erogare servizi ad alto valore aggiunto ed innovativi ad un'ampia pluralità e varietà di soggetti, pubblici e privati, oltre che candidarsi a diventare un punto di riferimento dell'intera area mediterranea in materia di Cloud Computing, High Performance Computing e connettività a banda ultra-larga, intercettando le diverse dorsali web che vedono nella Sicilia uno snodo mondiale di primissimo piano”*.

Il Consiglio, pertanto, ha ritenuto *“di autorizzare l'indizione della procedura per l'individuazione dei partner privati con cui costituire una società a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblico-privata, e il contestuale affidamento alla stessa dei contratti per la “realizzazione, gestione ed utilizzo di una infrastruttura tecnologica di denominata*

MedComp Hub (MCH), codice identificativo "ITEC0000014, esplicitando nel bando che l'Università si riserva comunque di valutare l'effettiva costituzione della società a responsabilità limitata e la realizzazione del progetto in relazione all'individuazione del partner, all'idoneità dei locali individuati dal partner stesso e ai tempi di effettiva realizzazione e completamento delle attività progettuali".

Come rappresentato in parte narrativa, l'operazione sarà gestita da un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato; il soggetto giuridico avrà la forma di una Società a responsabilità limitata di cui saranno soci l'Università degli Studi di Palermo e partner privati da selezionare. Questi ultimi forniranno direttamente una quota pari al 51% dei fondi necessari per avviare l'iniziativa, mentre l'Ateneo ne fornirà il restante 49%.

La durata della Società in questione risulterà, in base all'art. 3 dello Schema di statuto, al 31/12/2040, *coincidente con il termine minimo di gestione dell'Infrastruttura tecnologica di Innovazione (MCH) stabilito dal Progetto*. Tale termine, la cui previsione non risulta motivata, appare tuttavia giustificato dal progetto di redditività in quindici anni allegato al Business plan. Lo Statuto prevede comunque che la Società possa *"sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dell'Università, o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, lo scioglimento della Società non può essere deliberato prima del termine minimo di gestione dell'Infrastruttura tecnologica di Innovazione (MCH) stabilito dal Progetto, in conformità a quanto previsto dall'Avviso"*.

2.4 Rispetto dell'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

Con riferimento al parametro della "sostenibilità finanziaria", le Sezioni Riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno precisato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*.

Sotto il primo profilo, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Nella richiamata pronuncia, le Sezioni Riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un adeguato Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredate da note esplicative e indicatori di bilancio) che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Sotto il versante soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione procedente, dando conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica. Ciò premesso, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e l'adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Nella nota esplicativa l'Università degli Studi di Palermo richiama il piano economico-finanziario a 15 anni, alla stessa allegato, rappresentando che: *“In seguito alla costituzione della società il partner pubblico verserà con un finanziamento soci infruttifero l'intero ammontare dell'anticipazione del 10% della quota di cofinanziamento pubblico ricevuta dal Ministero pari a 1.949.243,00 Euro, ed il partner privato verserà contestualmente con un finanziamento soci infruttifero una somma pari a 2.028.803,00 Euro. Per dare inoltre continuità finanziaria alla Società che dovrà realizzare*

l'infrastruttura e rendicontare i costi sostenuti secondo la pianificazione, il partner pubblico verserà come quota di finanziamento soci infruttifera un'ulteriore somma pari a 3.898.485 Euro rappresentato da un'ulteriore anticipazione del 20% della quota di cofinanziamento pubblica che riceverà dal Ministero. Il partner pubblico, inoltre, per sostenere il flusso finanziario in maniera continua evitando l'attesa dell'erogazioni relative ai costi, anticiperà ulteriori 3,4 milioni di Euro della propria quota di finanziamento totale, in due tranches. Tale quota sarà in seguito completata non appena arriveranno le erogazioni Ministeriali in seguito alla presentazione delle spese sostenute. Questo versamento di anticipo sempre mediante finanziamento soci infruttifero, verrà effettuato secondo le tempistiche previste dal piano e saranno restituiti alla fine del progetto come previsto dal piano. Questo ulteriore finanziamento non genererà alcun interesse. Questi due versamenti di anticipazione per un ulteriore finanziamento temporaneo permetteranno di assorbire fluttuazioni anche importanti nelle tempistiche di erogazione dei contributi alla spesa effettuati dal Ministero. Per quanto riguarda invece il partner privato il finanziamento verrà effettuato nella sua totalità ed in maniera completamente indipendente dalle erogazioni Ministeriali e secondo le erogazioni riportate dal cronoprogramma di finanziamento. Il piano finanziario prevede per il partner privato una flessibilità per quanto riguarda i propri apporti finanziari tra la tipologia in denaro o il conferimento in natura nei limiti massimi previsti dal decreto, sempre garantendo il completo finanziamento della propria quota di cofinanziamento relativa al 51% del costo totale del progetto. [...] Si evince comunque che il piano finanziario rimane comunque sostenibile anche nel caso in cui le erogazioni ministeriali subissero ritardi anche molto importanti. Se si dovessero verificare dei ritardi nelle erogazioni, il piano finanziario è in grado di operare senza problemi finanziari anche nel caso in cui non fosse erogato alcun cofinanziamento fino al 30/09/2025". L'Ateneo fa inoltre presente che "la quota di costi indiretti sarà utilizzata dalla nuova società per sostenere tutti i costi di gestione e rendicontazione necessari per la corretta esecuzione del progetto. L'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione, richiede anche la presentazione di un profilo di sostenibilità a lungo termine, per un periodo di almeno 15 anni, con un dettaglio dei ricavi connessi alla gestione dell'Infrastruttura al fine di valutarne il profilo di redditività. Tali aspetti sono rappresentati nel business plan".

Dall'analisi della deliberazione e della documentazione trasmessa emerge quanto segue.

1) La proposta progettuale definitiva espone i costi complessivi del progetto e la loro articolazione dettagliata per categorie, compresi i costi indiretti; è allegato un piano di bilancio; viene riportata la sintesi dei costi e dei ricavi variabili previsti in 15 anni; vengono esposti i costi operativi, divisi tra costi del personale, costi dell'infrastruttura e costi della sede; si dà conto delle tempistiche, dei risultati attesi dall'operazione, sia in termini di obiettivo che di ambito di innovazione, anche sotto il profilo della sostenibilità a lungo termine con esposizione della stima dei ricavi.

2) Il Piano finanziario riporta nel dettaglio tutte le operazioni di finanziamento, di spesa e di rendicontazione seguendo il piano di realizzazione dell'infrastruttura, suddividendo i costi di gestione e i flussi finanziari complessivi tra il partner privato e il socio pubblico, recando le relative proiezioni temporali.

3) Il progetto prevede un doppio canale di redditività: uno dipende dalla normale gestione dell'infrastruttura, che offre sul mercato le proprie strutture di ricerca; mentre l'altro è legato alla creazione, sviluppo e vendita di StartUp tecnologiche.

Nel piano è riportata la modalità mista di finanziamento (conferimenti in denaro e conferimenti in natura) che il partner privato potrà utilizzare per raggiungere la propria quota di finanziamento. Il piano ne disciplina gli importi e le tempistiche entro cui questa deve e può essere effettuata, e aggiunge anche le previsioni di spesa per la gestione dell'infrastruttura durante il periodo di realizzazione: i costi di gestione saranno completamente a carico del partner privato. Il piano finanziario espone poi in apposite sezioni i costi da sopportare e i finanziamenti che verranno erogati alla società pubblico-privata affinché possa sostenere le spese previste dal piano di realizzazione dell'infrastruttura. Prevede inoltre la verifica della sostenibilità del flusso finanziario che garantirà la piena operatività della società, così come il corretto raggiungimento degli obiettivi di progetto nei modi e nei tempi previsti.

4) Il Business espone i profili di sostenibilità nel lungo periodo (15 anni), con il dettaglio dei ricavi connessi alla gestione dell'infrastruttura al fine di valutarne il

profilo di redditività. Sono inseriti anche i costi relativi agli accantonamenti annuali per far fronte alle attività di rinnovamento e adeguamento della strumentazione scientifica, apparecchiature, impianti tecnici e macchinari di ricerca e loro accessori che compongono l'infrastruttura. Vengono dettagliate le modalità di calcolo, sia nel breve che nel lungo periodo, e sulla base delle proiezioni effettuate viene individuato il 2033 quale anno di gestione in cui sarà possibile ottenere il ROI (Return of Investment) rispetto all'investimento iniziale.

5) È presente anche il prospetto della matrice dei rischi in cui sono esposti: a) le diverse classi dei possibili rischi, con l'indicazione della probabilità del loro verificarsi e dei conseguenti effetti, nonché dell'allocazione del rischio stesso (privato/pubblico) e gli strumenti di mitigazione dei rischi; b) la gestione del rischio di domanda, ossia del rischio legato ai diversi volumi di domanda che il PPI deve soddisfare (rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa).

Va osservato, tuttavia, che le analisi approfondite e dettagliate e le proiezioni economico-finanziarie del Business Plan non appaiono del tutto esaustive poiché mancano gli indicatori di bilancio, utili per le valutazioni sui principali aspetti gestionali, mentre all'analisi dei rischi non si accompagna, a completamento, anche una "analisi di sensitività" utile a definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni. Tali carenze, tuttavia, non influiscono sulla congruità delle motivazioni addotte, stante l'analiticità del Business Plan e delle proiezioni che vi sono riportate. Tra l'altro, il Piano finanziario espone anche il flusso finanziario a cascata durante l'intero arco del progetto di realizzazione, che dimostra la sostenibilità del piano di finanziamento per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo quanto stabilito dal Decreto di Concessione.

Tuttavia, dall'esame della situazione riportata nel prospetto denominato Piano Finanziario Rimodulato, si rileva che, in relazione all'ulteriore anticipazione a carico del partner pubblico, pari al 20% della quota di cofinanziamento ministeriale, finalizzato a dare continuità finanziaria alla Società che dovrà realizzare l'infrastruttura (3,4 mln. di euro), il prospetto "Piano Finanziario Rimodulato" non

riporta la scadenza temporale entro cui procedere al recupero di 1,7 mln di euro della suddetta anticipazione. Dallo stesso documento sembrerebbe anzi rilevarsi che, alla data del 30/11/2025 (data ultima prevista per la realizzazione del progetto), il partner pubblico avrà versato alla costituenda società MedComp Hub (MCH) un importo maggiore rispetto al finanziamento ministeriale (versando quindi € 21.192425,00 a fronte di un finanziamento previsto di € 19.492.425). Si segnala l'opportunità di prevedere un conseguente recupero, a data da stabilire, delle maggiori somme erogate, oppure di rivedere il totale dei versamenti a carico del socio pubblico.

L'Università evidenzia poi che *“La struttura dei costi è stata ideata in modo tale da garantire la piena sostenibilità nel tempo dell'infrastruttura con i soli proventi derivati dalla vendita di servizi di ricerca industriale, affitto dell'infrastruttura per svolgere ricerca applicata, ricerca industriale ed implementazioni industriali su piccola scala. L'affitto verrà pagato sia da partner privati che hanno una prelazione sull'utilizzo dell'infrastruttura fino ad occupare un massimo del 80% dello spazio disponibile, mentre la rimanente parte il 20% o più se non sfruttata sarà a disposizione di tutti gli altri partner Universitari affiliati e non, oppure a partner esterni pubblici”*.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, l'Università sottolinea che, se anche *“si dovessero verificare dei ritardi nelle erogazioni, il piano finanziario è in grado di operare senza problemi finanziari anche nel caso in cui non fosse erogato alcun cofinanziamento fino al 30/09/2025”*. La situazione di liquidità dell'Ateneo, come emerge dai risultati esposti nel bilancio di esercizio, è tale da dimostrarne la capacità di far fronte agli impegni previsti dal piano finanziario del progetto. Sebbene non versato in atti, si è reperito il documento contabile sul sito istituzionale dell'Ateneo alla Sezione *“Amministrazione trasparente”*. Ferme restando le indicate carenze motivazionali, la documentazione esaminata appare comunque idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento.

2.5 Adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

Con riguardo ai profili della convenienza economica dell'operazione e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, si ritiene che l'Università abbia assolto all'onere motivazionale così previsto dall'art 5, commi 1 e 3 TUSP.

Infatti, tenendo conto del fatto che gli interventi programmati si collocano nel solco dell'attività di ricerca e di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare nell'ambito del PNRR, volti anche ad accrescere la competitività dell'Università, la valutazione della convenienza economica non può limitarsi a rispondere a mere logiche di profitto basate su calcoli comparativi costi/ricavi, ma deve dare atto – così come si legge nella delibera e nella relazione citate – della funzionalità della creazione della società rispetto a agli obiettivi dell'Ateneo, nonché del proficuo utilizzo delle risorse. Si evidenzia inoltre che, attraverso la costituzione della Società, l'Università potrà attingere al finanziamento previsto dal citato Avviso MUR Reg. 3265 del 28/12/2021 senza esporsi ai rischi di un PPP contrattualizzato. Il progetto, del valore totale di € 39.780.460, vede l'impegno dell'Ateneo per € 19.492.425 – interamente finanziati dal PNRR – mentre i restanti € 20.288.034 rimangono a carico del socio privato, tenuto anche al pagamento dei costi di gestione della Società (fino ad un massimo di € 10 milioni) nelle more della completa realizzazione dell'Infrastruttura tecnologica di Innovazione prevista dal Progetto, nonché per il primo anno di gestione dell'Infrastruttura stessa, nell'ipotesi in cui non vi possa provvedere direttamente la Società mista.

2.6 Compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Con riferimento alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, l'Ateneo fa presente che l'Avviso emanato con Decreto ministeriale 3265/2021 è, esso stesso, *fonte di derivazione comunitaria, in quanto emanato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*; e che lo stesso Avviso contiene norme dirette a garantire

il rispetto, in sede di realizzazione delle specifiche attività oggetto del Progetto, della disciplina eurounitaria in questione.

3. Considerazioni conclusive

Per le considerazioni sopra espresse, sussistono gli elementi che consentono al Collegio di esprimere, allo stato degli atti, parere favorevole all'operazione societaria descritta nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo n. 1666 del 18 dicembre 2024, avente ad oggetto *“Approvazione documenti e atti connessi e collegati per la costituzione della società a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblico-privata, per la realizzazione, gestione ed utilizzo di una infrastruttura tecnologica di innovazione denominata MedComp Hub (MCH), codice identificativo ITEC0000014 - CUP B73C22000820008”*.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana esprime, allo stato degli atti, parere favorevole ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11, L. 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo n. 1666 del 18 dicembre 2024, avente ad oggetto *“Approvazione documenti e atti connessi e collegati per la costituzione della società a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblico-privata, per la realizzazione, gestione ed utilizzo di una infrastruttura tecnologica di innovazione denominata MedComp Hub (MCH), codice identificativo ITEC0000014 - CUP B73C22000820008”*;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto di questa Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Direttore Generale e al Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, per i profili di rispettiva competenza;

ORDINA

- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli studi di Palermo (sezione *“Amministrazione trasparente”*) ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.

Il Magistrato Estensore
(Marina Segre)

Il Presidente
(Paolo Peluffo)

Depositata in Segreteria il
27 marzo 2025

Il funzionario responsabile
Boris Rasura